



Determina n. 32/2023 del 29/08/2023

Decisione a contrarre mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, al Circolo Culturale Società degli Uomini della Casa Matha per l'affitto di una sala in cui tenere l'incontro con gli iscritti del 12/09/2023 a Ravenna - SMARTCIG Z3C3C49099

IL RUP

Premesso che la Commissione Partecipazione, in occasione della pianificazione delle attività dell'ente, ha rappresentato la necessità di realizzare degli incontri con gli iscritti, distribuiti sul territorio regionale, per raccogliere, idee, bisogni e proposte e allo stesso tempo per organizzare la Cerimonia di accoglienza dei neo iscritti all'Albo, come già fatto in passato;

Dato atto che la Commissione Partecipazione intende organizzare un incontro a Ravenna il 12/09/2023;

Premesso che, con deliberazione consiliare n. 67 del 16/03/2023, sono state pianificate le esigenze dell'Ente, in merito a servizi, forniture e consulenze per l'anno 2023, definendo altresì criteri e principi da seguire ai fini dell'affidamento degli stessi;

Considerato che, nella succitata delibera, il Consiglio ha stanziato il budget della "Commissione partecipazione", nella misura massima di € 20.000,00 così finalizzato: € 5.000,00 per rimborso dei coordinatori dei gruppi di lavoro € 3.000,00 realizzazione di eventi dei gdl; € 12.000 per la realizzazione di incontri con gli iscritti sul territorio regionale per raccogliere, idee e bisogni e proposte per l'attività istituzionale. I costi saranno da imputare al capitolo 13.5 "Attività culturali"

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento per l'affitto di una sala attrezzata e di una sala adiacente, per almeno 50 persone;

Dato atto che l'art. 17, comma 2, del d.lgs. 36/2023 prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

Dato atto altresì che, ai sensi del citato art. 17, il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono di seguito riassunte:

- Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: affitto di una sala attrezzata a Ravenna, con capienza per almeno 50 persone, affitto di una sala adiacente in cui tenere il rinfresco, per il giorno 12/09/2023 dalle ore 16.00 alle ore 20.00
- Importo del contratto: 150 €
- Durata del contratto: entro la giornata del 12/09/2023;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento; in particolare, ai sensi dell'art. 102



Codice dei contratti, è richiesto che l'operatore economico si impegni a:

- a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;
- c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate;

Rilevato preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Rilevato altresì:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità:
 - a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
 - b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- che l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come *"l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice"*;
- che, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;
- che, ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;



- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023, con esenzione per contratti di importo inferiore a € 40.000,00;
- che il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Verificato che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui l'ente può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art. 1 comma 450 della Legge n. 296/2006;

Precisato che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106, inoltre, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola in misura pari al 5% dell'importo contrattuale;

Dato atto che, a questo proposito, è stato chiesto un preventivo al Circolo Culturale Società degli Uomini della Casa Matha, con sede in Via G. Matteotti, 35 a Ravenna e Codice Fiscale 00391630399 per l'affitto di una sala attrezzata da 50 posti con schermo, microfono e video proiettore, per il giorno 12/09/2023 dalle ore 16.00 alle ore 20.00, con servizio di assistenza tecnica e per l'affitto di una sala adiacente nella quale organizzare un rinfresco;

Visto il preventivo pervenuto lo 01/08/2023, ns. prot. n. E23-2382;

Considerato che i costi da sostenere, sulla base del preventivo sopra citato, sono pari a 150 € tutto compreso come contributo per spese di guardiania, pulizia, riscaldamento, luce;

Tenuto conto della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;

Dato atto che il Circolo Culturale Società degli Uomini della Casa Matha non svolge attività commerciale ed è sprovvisto di P.Iva e, come tale, esonerato dagli adempimenti connessi;

Considerato pertanto che il costo totale da sostenere per la realizzazione dei servizi sopra indicati è pari a € 150,00;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare al Circolo Culturale Società degli Uomini della Casa Matha, con sede in Via G. Matteotti, 35 a Ravenna e Codice Fiscale 00391630399, le attività in parola per un importo di € 150,00, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Vista la Legge 18/02/1989 n. 56 e, l'art. 12, comma II, lett. c), ai sensi del quale "Il Consiglio provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Ordine";

Visto il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i., il quale prevede all'art. 1 che "Direttore è il responsabile



dell'intera attività tecnica, amministrativa e gestionale dell'Ente; in assenza di un dirigente o di un funzionario con incarichi dirigenziali, affidatigli dal Consiglio su proposta del Consigliere tesoriere, le funzioni del Direttore sono svolte dallo stesso Consigliere tesoriere";

Visto altresì l'art. 25, comma 1 del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'Ordine degli Psicologi approvato con delibera n. 483 del 22/09/2005 e s.m.i., il quale prevede che *"Gli impegni sono assunti dal Consigliere tesoriere, nell'ambito delle dotazioni di bilancio e nel rispetto degli indirizzi degli organi di vertice, oppure, ove esistenti, dal Direttore e dai titolari dei centri di responsabilità, nell'ambito delle dotazioni loro assegnate";*

Richiamato il Regolamento di Funzionamento dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 196 del 28/12/2020 e s.m. e i., il quale prevede all'art. 14 che il Consigliere Tesoriere *"Assume la qualità di direttore facente funzioni nel caso in cui quest'ultimo non sia stato nominato o in caso sia assente per ragioni di salute o personali";*

Richiamato altresì il Regolamento per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie e sul conferimento degli incarichi legali e di lavoro autonomo dell'Ordine degli Psicologi della Regione Emilia Romagna adottato con delibera n. 195 del 28/12/2020, il quale all'art. 3 prevede che *"In mancanza di un'espressa disposizione del Consiglio dell'Ordine, il RUP è il Consigliere Tesoriere in qualità di direttore facente funzioni, ovvero, laddove esistente, il dirigente o il dipendente con funzioni direttive";*

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, *"Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";*

Visto il D.lgs. n. 36/2023;

Accertato che l'importo del contratto è stato ricompreso nella programmazione economica preventiva anno 2023, come voce di costo da imputare sul capitolo n. 13.5 *"Attività culturali"* e che la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo n. 13.5 del bilancio 2023 di previsione è congrua per accogliere la spesa stimata per l'affidamento del servizio in esame;

Verificato che il costo sopra indicato rientra nell'imputazione determinata dal Consiglio con deliberazione n. 67 del 16/03/2023;

Dato atto che per il predetto servizio è stato acquisito il CIG n. Z3C3C49099, tramite il Sistema di rilascio in modalità semplificata (Smart CIG) dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della l. n. 136/2010;

Attestato che il RUP non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 16 del Codice, dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Determina

per i motivi di cui in premessa:

- 1) l'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del D.lgs. n. 36/2023, al Circolo Culturale Società degli Uomini della Casa Matha, con sede in Via G. Matteotti, 35 a Ravenna e Codice Fiscale 00391630399 per l'affitto della sala maggiore, con assistenza tecnica in aula continuativa dalle 16 alle 20 e per l'affitto di una sala adiacente per l'organizzazione di un rinfresco al costo complessivo di € 150,00 precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.



- 1) Di assumere l'impegno di spesa pari ad 150,00 € complessivi da porsi a carico del bilancio di previsione per l'anno 2023, sul capitolo n. 13.5 "Attività culturali";
- 2) di procedere alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura/ricevuta e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- 3) Di dare atto che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC negli importi fissati con deliberazione dell'ANAC 621/2022 e ssmmii.
- 4) di precisare che, trattandosi di affidamento di importo inferiore a 40.000 euro, l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano sorteggiate sulla base del sorteggio a campione individuato con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione, riservandosi la facoltà, in caso di non conferma dei requisiti stessi, di procedere alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.
- 5) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR), al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione;
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 s.m.i..

Il Responsabile unico del procedimento di cui all'art. 31 del d.lgs. 50/2016 è il Consigliere Tesoriere, Dott. Mattia Salati.

Bologna, 29/08/2023

Il Tesoriere
dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia Romagna
(Dott. Mattia Salati)

Documento firmato digitalmente